

N. \_\_\_\_\_ prot

Reg. N° 39  
Data 06.07.2012



## COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

### Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esercizio associato della segreteria comunale. Approvazione della nuova convenzione di segreteria tra i comuni di Cassola (VI) - Pove del Grappa (VI) e Foza (VI) con contestuale scioglimento della convenzione tra i comuni di Cassola e Pove del Grappa. Art. 30 D.lgs. 267/2000.

L'anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **luglio** alle ore **18,00** e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I<sup>a</sup> convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
BATTAGELLO CARLO		XG	PASINATO ANTONIO	X	
BATTOCCHIO ANGELO	X		PASINATO SILVIA	X	
BERTONCELLO MANUELA	X		PETUCCO GIUSEPPE	X	
BONAMIGO NICOLA	X		STRAZZABOSCO CORRADO	X	
BONIN VALTER	X		TESSAROLO CELESTINA		XG
CARLETTO STELIO	X		TESSAROLO MARCELLINO	X	
DISSEGNA TIZIANO	X		TONIOLO ALBERTO	X	
FREDA ALFREDO	X		TOSATTO DAVIDE	X	
GHENO GIAMPIETRO	X		ZONTA MARCO	X	
MANOCCHI SIMONE	X		ZONTA VALENTINO	X	
MIOTTI EGISTO		XG			
		Assegnati n. 21	In carica n. 21	Presenti n.18	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la **dott.ssa Silvia Pasinato** nella sua qualità di **Sindaco**. Assiste alla seduta il **ViceSegretario Generale dott. Nico Moro**



Il **Sindaco - Presidente** passa al punto di O.d.G. relativo alla approvazione della nuova convenzione tra i comuni di Cassola (VI) - Pove del Grappa (VI) e Foza (VI) con contestuale scioglimento della convenzione tra i comuni di Cassola e Pove del Grappa per l'esercizio associato della segreteria comunale e relaziona sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

<b>OGGETTO:</b>	<i>Esercizio associato della segreteria comunale. Approvazione della nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Cassola (VI) - Pove del Grappa (VI) e Foza (VI) con contestuale scioglimento della convenzione tra i Comuni di Cassola e Pove del Grappa .</i>
-----------------	---

*Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale di Cassola n. 92 del 25.11.2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne deciso di svolgere in forma associata le funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Cassola (VI) (capo convenzione ex Classe II), Mussolente (VI) (ex Classe III) e Pove del Grappa (VI) (ex classe III), dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;*

*Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 26.11.2010 prot. n. 0070641 con il quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto, ha preso atto del recesso dal patto associativo del Comune di Mussolente;*

*Vista la lettera in data 04.05.2012 - prot.n.1569 - con la quale il Sindaco del Comune di Foza (ex Classe IV) ha chiesto di poter entrare nella convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;*

*Vista la lettera in data 06.06.2012 - prot. n.6426 - con la quale il Sindaco del Comune di Cassola ha confermato la disponibilità allo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale con il Comune di Pove e con il Comune di Foza purchè sulla base di una convenzione che preveda il rimborso del costo orario del segretario comunale;*

*Vista la nota in data 19.06.2012 prot. n. 2554 con la quale il Sindaco del Comune di Pove del Grappa ha confermato la disponibilità allo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale con il Comune di Cassola e con il Comune di Foza sulla base di una convenzione che preveda il rimborso del costo orario del segretario comunale;*

*Dato atto che dal 1° ottobre 2009 la segreteria del Comune di Foza è vacante;*

*Che l'articolazione della prestazione lavorativa del segretario presso i comuni convenzionati, come disciplinata dall'art. 4 della convenzione, prevede che, per quanto non di necessità, l'accesso presso i comuni convenzionati avvenga fuori dell'orario di servizio concordato con il Sindaco del Comune capo-convenzione;*

*Considerato che la tecnologia informatica consente una gestione associata della segreteria comunale senza penalizzare le funzioni assegnate per legge al segretario comunale;*



*Dato atto altresì che dallo svolgimento in forma associata i comuni ottengono economie di gestione che possono essere utilizzate per il finanziamento di altri servizi;*

*Visto il nuovo schema di convenzione che si allega sotto la lettera A) a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

*Visto l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;*

*Visto il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi Consigli d'Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;*

*Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;*

*Visto lo Statuto Comunale;*

*Per tutto quanto sopra espresso e considerato*

#### **PROPONE**

- di sciogliere anticipatamente, di comune accordo con il Comune di Pove del Grappa, la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale al fine di consentire l'esercizio associato, sulla base di una nuova convenzione, oltre che con il Comune di Pove del Grappa anche con il Comune di Foza;*
- di svolgere in forma associata con i Comuni di Pove del Grappa (VI) (Classe III) e Foza (VI) (Classe IV) ai sensi dell'art. 10, comma 2°, del D.P.R. 4 dicembre 1997, le funzioni di segreteria comunale;*
- di approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe II, fra i Comuni di Cassola (VI), capo convenzione, ed i comuni di Pove del Grappa (VI) e Foza (VI);*
- di approvare lo schema di convenzione da stipulare ed approvare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- di dare atto che la convenzione di segreteria:*
  - avrà la durata di anni uno*
  - successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;*
  - costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio al dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale segretario comunale titolare della segreteria convenzionata di Cassola (VI) - Pove del Grappa (VI), mentre l'altro Comune di Foza è sede vacante;*
  - diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.*

**Sindaco:** dopo l'uscita del Comune di Mussolente dalla convenzione per la gestione dell'attività di Segretario generale del Comune eravamo venuti in Consiglio Comunale per, appunto, approvare una nuova convenzione, avendo richiesto il Comune di Mussolente di uscire, una nuova convenzione tra i Comuni di Cassola e il Comune di Pove, in quanto il segretario dottor Schiavone è in forza a Cassola ma anche, in forza della convenzione, a Pove. Il Sindaco del Comune di Foza, per problemi di ordine economico e per risparmi sulla spesa pubblica, con una lettera del 4 maggio ha chiesto di poter entrare nella convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale. È da ricordare, come già è stato detto in Commissione, che il segretario dottor Schiavone, essendo residente in Altopiano, fuori dall'orario d'ufficio a scavalco già esercitava la funzione di segretario a Foza. In questo modo il Comune di Foza risparmia, attivando la convenzione il Comune di Foza risparmia, ma il Comune di Cassola ci guadagna perché i soldi che sborsava il Comune di Foza adesso li pagherà al Comune di Cassola. Avevamo detto la quantificazione, siamo intorno ai 15.000 euro all'anno che vengono in forza di questa convenzione. Quindi, facciamo un favore ad un Comune dell'Altopiano, tanto il Segretario comunque le attività le farebbe il venerdì pomeriggio, giorno in cui comunque presso il Comune di Cassola al pomeriggio non c'è, lui torna a casa, è residente lì, quindi è tutto in linea con anche quello che può essere a livello anche organizzativo sia per il Comune di Cassola, ma anche per il Segretario stesso. Se ci sono interventi.

Aperta la discussione intervengono i Sig. Consiglieri:

**Consigliere Petucco:** vedo che in delibera la proposta è per un anno, poi eventualmente si riparerà. Mi pare che comunque può essere un buon esperimento. Alla fine di quest'anno verificheremo se il Comune non ne debba soffrire per questa mancanza. Ma mi pare, come ha spiegato il Sindaco, che si tratta del venerdì pomeriggio, probabilmente si riuscirà a gestire bene la Segreteria di Cassola come negli altri Comuni, tra l'altro con un risparmio che non va sottaciuto, 15.000 euro tornano buoni per il bilancio. Quindi dichiaro anche, visto che ho la parola, come dichiarazione di voto, il nostro voto favorevole.

**Consigliere Zonta V.:** anche per noi il voto è favorevole, quindi mi associo a quello che ha detto il Consigliere e quello che si deciderà in Consiglio.

**Sindaco:** passiamo alla votazione.


Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

<b>PRESENTI:</b>	<b>18</b>
<b>FAVOREVOLI:</b>	<b>18</b>
<b>CONTRARI:</b>	<b>==</b>
<b>ASTENUTI:</b>	<b>==</b>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Esercizio associato della segreteria comunale. Approvazione della nuova convenzione di segreteria tra i comuni di Cassola (VI) - Pove del Grappa (VI) e Foza (VI) con contestuale scioglimento della convenzione tra i comuni di Cassola e Pove del Grappa. Art. 30 D.lgs. 267/2000." ( all. A ) ;



Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Con la votazione espresse per alzata di mano e con il risultato sopra riportato

### **DELIBERA**

- **di** sciogliere anticipatamente, di comune accordo con il Comune di Pove del Grappa, la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale al fine di consentire l'esercizio associato, sulla base di una nuova convenzione, oltre che con il Comune di Pove del Grappa anche con il Comune di Foza;
- **di** svolgere in forma associata con i Comuni di Pove del Grappa (VI) (Classe III) e Foza (VI) (Classe IV) ai sensi dell'art. 10, comma 2°, del D.P.R. 4 dicembre 1997, le funzioni di segreteria comunale;
- **di** approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe II, fra i Comuni di Cassola (VI), capo convenzione, ed i comuni di Pove del Grappa (VI) e Foza (VI);
- **di** approvare lo schema di convenzione da stipulare ed approvare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **di** dare atto che la convenzione di segreteria:
  - avrà la durata di anni uno
  - successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
  - costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio al dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale segretario comunale titolare della segreteria convenzionata di Cassola (VI) - Pove del Grappa (VI), mentre l'altro Comune di Foza è sede vacante;
  - diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).



"A"



## COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

<input checked="" type="checkbox"/> Area Affari Generali	Il Sindaco / Assessore proponente  _____
<input type="checkbox"/> Area Economico - Finanziario	
<input type="checkbox"/> Area Urbanistica - Edilizia Privata - CED	
<input type="checkbox"/> Area Lavori Pubblici	
<input type="checkbox"/> Area Manutenzioni - Prot. Civile	
<input type="checkbox"/> Area Polizia Locale	

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Esercizio associato della segreteria comunale. Approvazione della nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Cassola (VI) - Pove del Grappa (VI) e Foza (VI) con contestuale scioglimento della convenzione tra i Comuni di Cassola e Pove del Grappa .</b>
-----------------	---

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale di Cassola n. 92 del 25.11.2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne deciso di svolgere in forma associata le funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Cassola (VI) (capo convenzione ex Classe II), Mussolente (VI) (ex Classe III) e Pove del Grappa (VI) (ex classe III), dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

**Visto** il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 26.11.2010 prot. n. 0070641 con il quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto, ha preso atto del recesso dal patto associativo del Comune di Mussolente;

**Vista** la lettera in data 04.05.2012 - prot.n.1569 - con la quale il Sindaco del Comune di Foza (ex Classe IV) ha chiesto di poter entrare nella convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;



**Vista** la lettera in data 06.06.2012 - prot. n.6426 - con la quale il Sindaco del Comune di Cassola ha confermato la disponibilità allo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale con il Comune di Pove e con il Comune di Foza purchè sulla base di una convenzione che preveda il rimborso del costo orario del segretario comunale;

**Vista** la nota in data 19.06.2012 prot. n. 2554 con la quale il Sindaco del Comune di Pove del Grappa ha confermato la disponibilità allo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale con il Comune di Cassola e con il Comune di Foza sulla base di una convenzione che preveda il rimborso del costo orario del segretario comunale;

**Dato atto** che dal 1° ottobre 2009 la segreteria del Comune di Foza è vacante;

**Che** l'articolazione della prestazione lavorativa del segretario presso i comuni convenzionati, come disciplinata dall'art. 4 della convenzione, prevede che, per quanto non di necessità, l'accesso presso i comuni convenzionati avvenga fuori dell'orario di servizio concordato con il Sindaco del Comune capo-convenzione;

**Considerato** che la tecnologia informatica consente una gestione associata della segreteria comunale senza penalizzare le funzioni assegnate per legge al segretario comunale;

**Dato atto** altresì che dallo svolgimento in forma associata i comuni ottengono economie di gestione che possono essere utilizzate per il finanziamento di altri servizi;

**Visto** il nuovo schema di convenzione che si allega sotto la lettera A) a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visto** l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

**Visto** il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi Consigli d'Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Per tutto quanto sopra espresso e considerato**

## **PROPONE**

- **di** sciogliere anticipatamente, di comune accordo con il Comune di Pove del Grappa, la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale al fine di consentire l'esercizio associato, sulla base di una nuova convenzione, oltre che con il Comune di Pove del Grappa anche con il Comune di Foza;

- **di** svolgere in forma associata con i Comuni di Pove del Grappa (VI) (Classe III) e Foza (VI) (Classe IV) ai sensi dell'art. 10, comma 2°, del D.P.R. 4 dicembre 1997, le funzioni di segreteria comunale;

- **di** approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe II, fra i Comuni di Cassola (VI), capo convenzione, ed i comuni di Pove del Grappa (VI) e Foza (VI);

- **di** approvare lo schema di convenzione da stipulare ed approvare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;


- **di** dare atto che la convenzione di segreteria:

- avrà la durata di anni uno
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
- costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio al dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale segretario comunale titolare della segreteria convenzionata di Cassola (VI) - Pove del Grappa (VI), mentre l'altro Comune di Foza è sede vacante;
- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

**PARERI EX ARTT. 49 D.Lgs n. 267/2000**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.


FIRMA Moro dott. Nico




DATA \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa



DATA \_\_\_\_\_





**CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI CASSOLA , POVE DEL GRAPPA e FOZA**  
**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA**  
**SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

tra

il COMUNE di CASSOLA (VI) - Cod. Fisc. 820 007 90244, legalmente rappresentato dal Sindaco, dott.ssa PASINATO SILVIA

il COMUNE di POVE DEL GRAPPA (VI) - Cod. Fisc. 910 134 60240, legalmente rappresentato dal Sindaco, Cav. MOCELLIN ORIO

il COMUNE di FOZA (VI) - Cod. Fisc. 005 378 00245 legalmente rappresentato dal Sindaco, Sig. ORO GIOVANNI ALESSIO

**PREMESSO**

- l'Amministrazione Comunale di Cassola, con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione Comunale di Pove del Grappa, con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione Comunale di Foza, con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge

hanno deciso di svolgere in forma associata le funzioni di segreteria, ai sensi dell' art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 04.12.1997;

**che** detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo nel quale sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie,

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ART.1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Cassola (Classe II), di Pove del Grappa (classe III) e di Foza (classe IV) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Cassola assume la veste di Comune capo convenzione. Spettano al Sindaco del Comune di Cassola i poteri di nomina e revoca del Segretario, sentiti i Sindaci degli altri due comuni convenzionati.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' ex Agenzia.

### **ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE**

La gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale viene garantita da un unico Segretario Comunale che presta la propria opera presso gli enti aderenti. E' titolare della sede convenzionata il Segretario generale in servizio di ruolo presso il Comune di Cassola.

In caso di assenza o impedimento del Segretario generale le funzioni di vicesegretario vicario sono svolte, per i Comuni riuniti in convenzione, dal Vicesegretario del Comune di Cassola e, in caso di impedimento di quest'ultimo, da uno dei vicesegretari eventualmente in servizio nei Comuni della convenzione, individuato dal sindaco capo-convenzione in accordo con gli altri sindaci.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

### **ART. 4 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare la presenza del dirigente presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

L'orario di servizio verrà concordato dal Segretario direttamente con i Sindaci dei Comuni interessati in maniera tale che l'accesso presso i Comuni di Pove del Grappa e di Foza per quanto non di necessità, avvenga fuori dell'orario di servizio concordato con il Sindaco del Comune capo convenzione.

### **ART. 5 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe II<sup>^</sup> (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto già il Comune capo convenzione è di classe II<sup>^</sup>.

### **ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Al Segretario dei comuni convenzionati, spetta, a norma di quanto previsto dall'art. 10 comma 3<sup>^</sup> del D.P.R. 465/1997, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dal Comune di Cassola agli altri due Comuni convenzionati, una retribuzione mensile aggiunta secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro dei segretari comunali e provinciali.

### **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Generale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni uno a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da parte del Sindaco del Comune capo-convenzione a mezzo di lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, nel qual caso la convenzione decadrà.

A ciascuno degli altri due Comuni è riconosciuta la facoltà di recedere, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata del Sindaco, che dovrà pervenire al Comune capo-convenzione almeno trenta giorni prima della data in cui si intende recedere. In questo caso sarà facoltà delle restanti amministrazioni concordare con il Segretario una diversa articolazione dell'orario di servizio.

La convenzione potrà inoltre essere consensualmente sciolta mediante atti deliberativi da adottarsi da parte delle Amministrazioni comunali.

#### **ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI**

I rapporti finanziari saranno ispirati ai principi della proporzionale ripartizione degli oneri in ragione del servizio prestato di cui all'art. 4, con rimborso al comune capo-convenzione, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia Nazionale Segretari, della eventuale differenza del fondo di mobilità scaturente dalla convenzione.

Spetta al Comune capo-convenzione provvedere alla erogazione delle competenze economiche spettanti al segretario previste dai contratti collettivi di lavoro.

Sarà invece a carico dei Comuni di Pove del Grappa e di Foza:

- il rimborso al Comune di Cassola del costo orario del segretario calcolato sul trattamento economico ordinario erogato dal comune capo-convenzione, per un importo rapportato alle ore di servizio prestate mensilmente presso ciascuno dei due comuni
- in parti eguali la spesa relativa al trattamento economico aggiuntivo di convenzione nella misura stabilita dai contratti collettivi di lavoro dei segretari comunali e provinciali.

I Comuni convenzionati provvedono, rispettivamente e fino a diversa pattuizione, alla erogazione della indennità per ulteriori funzioni attribuite al segretario in base a disposizioni di legge o di contratto in considerazione delle necessità derivanti dalla differenza di struttura degli apparati burocratici e della complessità delle problematiche di ciascun Ente oltre che delle spese di missione effettuate per conto dei predetti Comuni.

#### **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

## ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

**Comune di Cassola (VI)**  
**dott.ssa Silvia Pasinato**

---

**Comune di Pove del Grappa (VI)**  
**Cav. Orio Mocellin**

---


**Comune di Foza (VI)**  
**Giovanni Alessio Oro**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Nico dott. Moro



IL SINDACO-PRESIDENTE

Silvia Pasinato


SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale



IL VICESEGRETARIO GENERALE  
NICO DOTT. MORO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Cron. 210 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 23 LUG 2012



Il Funzionario Ufficio Segreteria

IL VICESEGRETARIO  
MORO Dott. NICO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE